



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0054217 - 01/03/2012 - USCITA

ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DELLA CCIAA DI AVELLINO

(tramite PEC)

Oggetto: Condanne ostantive all'esercizio di attività regolamentate. Necessità di riabilitazione.

Con messaggio e – mail del 20 febbraio 2012 codesta Camera chiedeva se la condanna per "Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico" di cui all'articolo 483 C.P. (Commesso il 12.06.2003, con sentenza IRREVOCABILE il 25.11.2006) fosse sempre ostantiva fino a Riabilitazione o fosse invece sufficiente il semplice trascorso dei 5 anni.

Il reato in questione rientra tra i "Delitti contro la Fede Pubblica" che sono indicati come espressamente ostantivi all'iscrizione o alla permanenza nel ruolo dall'art. 2, comma 3, lett. f) della legge n. 39/1989, in assenza della riabilitazione.

Appare dunque chiaro che in caso di sentenza di condanna (non ex art. 444 cpp) per il reato di cui sopra, ai fini del riconoscimento dei requisiti morali è necessaria la preventiva riabilitazione.

C'è però da precisare che , per quanto riguarda l'ostatività o meno delle condanne emesse ai sensi dell' art. 444 c.p.p. (**patteggiamento**) si fa presente che , per ciò che riguarda l'effetto estintivo del patteggiamento, lo scrivente ritiene che quando la pena sia stata applicata appunto a seguito di sentenza di patteggiamento la riabilitazione non debba operare, perché l'eliminazione di ogni effetto penale che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge ex art. 445, comma 2, c.p.p.. In proposito si è così espresso anche il Consiglio di Stato che, con una recente sentenza – la n. 3902 del 6.5.2008, Sez. VI -, ha ritenuto di condividere l'orientamento generale secondo il quale alla riabilitazione possa equipararsi l'automatica estinzione della condanna inflitta in sede di "patteggiamento", ai sensi dell'art. 445 c.p.p.. Detto Organo giudicante ha infatti affermato che sull'argomento v'è piena concordanza di opinioni tra la giurisprudenza penalistica e quella amministrativa, essendosi in passato affermato che "attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del



casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo." (Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, ma si veda anche, nel medesimo senso, Sezione Sorveglianza Napoli, 23 gennaio 2003, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007, n. 212).

Ne consegue che le condanne definitive, patteggiate, secondo la giurisprudenza al momento maggioritaria, producono l'effetto estintivo col solo decorso del tempo (in assenza ovviamente di reiterazione del reato). Le sentenze definitive "tradizionali" cioè non derivanti da patteggiamento, possono consentire il riconoscimento del requisito della onorabilità solo a seguito di riabilitazione espressa.

Né ha alcuna influenza sulla disciplina della decisione non patteggiata, il fatto che la sentenza preveda il beneficio della condizionale.

Peraltro, ad ausilio di detto avviso, si riportano a stralcio anche alcune recenti sentenze:

– Cassazione Civile, sent. n. 13831 del 27.5.2008, *elezione a Sindaco*
" ... Qualora un candidato, eletto alla carica di Sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto per aver subito in precedenza una condanna penale ostativa all'elezione, non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata soggetta a sospensione condizionale";

– TAR Veneto, sent. n. 4013/2001, ricorso per l'avvenuta *esclusione da un concorso pubblico* per il rilascio di autorizzazioni comunali, "... L'esclusione dal concorso trova giustificazione e fondamento nella dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente di non aver mai riportato alcuna condanna L'ottenuta sospensione condizionale della pena non poteva esonerare il ricorrente dall'onere di dichiarare la riportata condanna, essendo l'interessato sottratto a tale onere soltanto in caso di intervenuta sentenza di riabilitazione";

– Consiglio di Stato, sent. n. 1610 del 29.3.2006, " Privo di pregio è anche, in relazione al fatto che l'istante aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'invocazione dell'art. 166 c. p. in quanto tale disposizione non esclude del tutto la rilevanza di una condanna del genere, come si deduce dall'inciso "di per sé sola" inserito nel contesto dell'art. 166 c.p.".

Infatti, è parere di chi scrive che la valenza impeditiva delle condanne a pena condizionalmente sospesa, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nei ruoli degli ausiliari, permane oltre il decorso dei cinque anni dal passato in giudicato delle medesime, in assenza di un provvedimento esplicito di riabilitazione

IL DIRETTORE della DIVISIONE
(*Marco Maceroni*)